

Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) Scheda relativa alle norme sul lavoro

Incentivi alle assunzioni

- **Maggiorazione temporanea incentivo apprendistato di primo livello (comma 8)**

Per i contratti di apprendistato di primo livello (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore) stipulati nell'anno 2020, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupino fino a 9 dipendenti una maggiorazione dello sgravio contributivo, che viene portato al 100 % per tre anni.

- **Proroga e modifica criteri e procedure per bonus giovani eccellenze (comma 11)**

L'incentivo per assumere con contratto a tempo indeterminato laureati e dottori di ricerca, introdotto per il 2019 con la legge di bilancio dello scorso anno (co. 706-717, legge 30 dicembre 2018 , n. 145), viene prorogato e ad esso vengono estesi procedure, modalità e controlli previsti per il 'bonus 'giovani' di cui alla legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Ricordiamo che l'incentivo consiste in una decontribuzione nel limite di 8.000 euro per un periodo massimo di 12 mesi e che viene riconosciuto per:

a) giovani in possesso della laurea magistrale, ottenuta dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 con una votazione pari a 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi, prima del compimento del trentesimo anno di età, in università

statali e non statali legalmente riconosciute, italiane o estere se riconosciute equipollenti in base alla legislazione vigente in materia.

b) giovani in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019, prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali e non statali legalmente riconosciute italiane o estere se riconosciute equipollenti in base alla legislazione vigente in materia..

Per assunzioni a tempo parziale l'incentivo è proporzionalmente ridotto. L'incentivo spetta anche nei casi di trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

La norma proroga l'incentivo (dal tenore del testo sembrerebbe non una mera proroga per il 2020, ma un incentivo valevole dall'anno 2020 in poi) senza però modificare il periodo temporale nel quale deve essere stato ottenuto il titolo di studio, limitandosi a richiamare il testo della legge di bilancio dello scorso anno. Sarebbe necessaria una norma interpretativa.

Con la nuova procedura e la gestione dell'incentivo in capo all'Inps il bonus dovrebbe divenire effettivamente utilizzabile, mentre nel 2019 è rimasta un'opzione sulla carta.

- **Incentivo assunzione giovani (comma 10)**

Viene effettuata una mera riscrittura di norme già vigenti per esigenze di armonizzazione e chiarezza, perché l'incentivo, nella sua formulazione attuale, era stato introdotto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (commi 100 e seguenti), e poi modificato dal decreto dignità (legge 9 agosto 2018 n.96, art. 1 bis). Nella sostanza nulla cambia per l'incentivo per l'assunzione di giovani. Ricapitolando, ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato lavoratori fino a 29 anni (che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età) è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, uno sgravio contributivo del 50% nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua. Per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020, lo sgravio è riconosciuto per lavoratori fino a 34 anni (che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età). I lavoratori non devono essere stati occupati a tempo indeterminato con il

medesimo o con altro datore di lavoro. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione è stato parzialmente fruito lo sgravio, venga nuovamente assunto da altri datori di lavoro, il beneficio è riconosciuto per il periodo residuo indipendentemente dall'età. I datori di lavoro nei 6 mesi precedenti l'assunzione non devono aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'incentivo e il recupero del beneficio già fruito. Lo sgravio si applica anche nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato, nonché nei casi di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico del lavoratore alla data della conversione.

- Incentivo assunzioni Mezzogiorno

Per completezza ricordiamo che era già stato prorogato, con legge di bilancio dello scorso anno, per gli anni 2019 e 2020, lo sgravio contributivo totale per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) di soggetti che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Per il 2020 la norma dovrà essere resa operativa da un decreto dell'Anpal.

Liquidazione anticipata Naspi per costituzione cooperative (comma 12)

In caso di liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, l'importo viene considerato non imponibile ai fini Irpef.

Contributo addizionale contratti a termine - decreto dignità (comma 13)

I datori di lavoro vengono esonerati dal pagamento del contributo addizionale introdotto dal ‘decreto dignità’ in caso di contratti a termine e di somministrazione a termine (1,4% + 0,5% per ogni rinnovo) per:

- i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi entro il 31 dicembre 2019;
- I lavoratori impegnati in rapporti per l'esecuzione di servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonché quelli impegnati nella fornitura di lavoro portuale temporaneo .

Si tratta di esoneri molto limitati (attività stagionali nella sola provincia di Bolzano, rapporti sotto i 3 giorni, fornitura di lavoro portuale temporaneo), mentre la Cisl aveva chiesto di esonerare dal contributo tutti i lavoratori assunti a termine per le attività stagionali individuate dai contratti collettivi, tenuto anche conto del fatto che i datori di lavoro devono rispettare un diritto di precedenza per i lavoratori stagionali.

Rifinanziamento ammortizzatori sociali (commi 491-492)

Tre sono gli interventi attualmente vigenti che consentono di derogare al limite di durata massima di 24 mesi per la cassa integrazione straordinaria previsto dal Jobs Act, e che quindi necessitano di rifinanziamento a carico della fiscalità generale:

- Imprese operanti in aree di crisi industriale complessa (per le quali sono stati spesi 80 milioni nel 2019 e si registrano risorse residue, poiché il finanziamento 2019 ammontava a 117 milioni di euro)
- Imprese strategiche con piani di risanamento complessi (norma già finanziata per il biennio 2019-2020, per la quale sono stati spesi 200 milioni nel 2019 e ne sono rimasti disponibili 90 per il 2020)

- Imprese in cessazione di attività (norma già finanziata per il biennio 2019-2020, per la quale sono stati spesi 150 milioni nel 2019 e sono quasi esaurite le risorse stanziata per il 2020).

La legge di bilancio per il 2020 stanziava 55 milioni per finanziare la proroga cigs nelle aree di crisi complessa, di cui 10 per le aree riconosciute nel 2018 e 2019, oltre che consentire l'impiego nel 2020 delle risorse finanziarie residue, mentre non sono previsti finanziamenti per le altre due situazioni.

Pur ammettendo che, per le aree di crisi complessa, l'ammontare delle risorse residue sommato al nuovo stanziamento possa colmare il fabbisogno, tuttavia, confrontando quanto già speso per il 2019 con le risorse disponibili per il 2020, si evince che mancano almeno 250 milioni per finanziare nel 2020 le proroghe di Cigs per le altre due situazioni relative alle imprese strategiche e alle cessazioni.

Nella scrittura della norma per le aree di crisi complessa vengono comprese le aree del Fermano-Maceratese e di Torino riconosciute nell'ultimo anno, ma sono rimaste fuori le aree di crisi complessa di Campania e Veneto che dovrebbero essere recuperate con una norma ad hoc nel decreto milleproroghe.

Modifica norma Cigs per cessazione (comma 493)

Per l'anno 2020, fermo restando il limite complessivo delle risorse finanziarie stanziata, può essere autorizzata una proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, qualora l'avviato processo di cessione aziendale abbia incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico.

Si tratta di una norma resa necessaria per consentire la soluzione della vertenza Bekaert, portando a conclusione il processo di cessione aziendale avviato, in quanto la azienda ha già utilizzato i 12 mesi consentiti dalla norma di deroga.

Lavori socialmente utili e di pubblica utilità (Commi 161,162 e commi 495-497)

Per consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato, da concludere inderogabilmente entro il 31 dicembre 2020, è autorizzata la proroga fino al 31 dicembre 2020 dei contratti a tempo determinato stipulati con Lsu ed Lpu.

Anche le convenzioni stipulate tra Ministero del Lavoro e Regioni per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili sono prorogate al 31 dicembre 2020.

Le risorse di cui alla legge di bilancio 2007 (articolo 1, comma 1156, lettera g-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), finalizzate alla stabilizzazione occupazionale di Lsu ed Lpu, vengono aumentate di 9 milioni per il 2020 (che vanno a sommarsi ai 50 milioni annui già previsti dal citato comma 1156 e diventano 59 milioni annui). E' consentito fino ad un massimo di 30 milioni di euro a titolo di compartecipazione dello Stato.

Infine vengono stabilite alcune deroghe ai limiti assunzionali nelle Pubbliche Amministrazioni per consentire le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità. In particolare si può procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa

Le norme rispondono alle richieste della Cisl, finalizzate a consentire il maggior numero di stabilizzazioni possibile, ed a prorogare nel frattempo i contratti a termine in atto e le convenzioni di utilizzo tra il Ministero e le Regioni interessate.